



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 29-04-2022

## OGGETTO

Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:10 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	P	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	A
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’argomento previsto al punto n. 2 dell’O.D.G. avente ad oggetto: *“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022 e presa d’atto del PEF pluriennale 2022-2025.”*

Dopodiché,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udito** l’intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l’Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell’MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle della redazione del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, demanda l’approvazione delle tariffe esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020, ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**DATO ATTO** che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Atripalda, risulta definito e operativo l'ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ATO) istituito ai sensi dell'art.23 della L.R.14/2016e ss.mm.ii. denominato EDA AVELLINO;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani EDA AVELLINO, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero della Transizione Ecologica DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE avente ad oggetto: "D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 4 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento TARI che conferma, tranne alcune modifiche ed integrazioni, il Regolamento TARI;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 da parte dell'Ente Territorialmente Competente con Determinazione n. 27 del 04.04.2022;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 2.334.842: di cui TVa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) € 1.627.076 e TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) € 707.766,00;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 08 del 29/06/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020 con pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24.08.2020;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n. 4 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento TARI che conferma, tranne alcune modifiche ed integrazioni, il Regolamento TARI;

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

**RICHIAMATO** l'art. 26 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni comma 7 e segg.:

*7 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico;*

*8. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;*

*9. Le riduzioni sono applicate di norma a conguaglio, anche tramite la compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate;*

*10. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge;*

*10. Nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario TARI e relative Tariffe viene stabilita l'attivazione della riduzione di cui al comma 7 con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.*

**DATO ATTO** della natura agevolativa della predetta riduzione a seguito dell'evento eccezionale dovuto all'emergenza sanitaria Covid 19;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29/06/2020 che con riferimento alla Deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/r/rif di ARERA adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19" ha fissato i criteri per le riduzioni della Tari in favore delle utenze non domestiche per il 2020;

**CONSIDERATO** che l'attuale persistente contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle limitazioni imposte dal Governo e/o dalla Regione;

**RICHIAMATO** l'Art. 13 (*Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021*) del D.L. 4/22 (*sostegni ter*) - che autorizza i Comuni a prevedere specifiche riduzioni TARI per le utenze non domestiche oggetto di chiusure o restrizioni in conseguenza dell'emergenza sanitaria anche nel 2022, finanziabili con le risorse avanzate al 31 dicembre 2021 ed in particolare il comma 1 di seguito riportato:

*1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.*

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2021 è stata determinato ed approvato del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021 ed approvazione tariffe tari esercizio 2021;

**PRESO ATTO**, altresì, nella medesima Deliberazione il Consiglio Comunale Determinava di prevedere, a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo 2021 un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o restrizioni nell'esercizio delle attività dai provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione;

**RILEVATO** che la riduzione è stata concessa su domanda dell'interessato, a pena di decadenza, mediante apposito modello predisposto dall'ufficio tributi entro e non oltre il 30.10.2021 a condizione che questi ne avesse dimostrato il diritto;

**VISTO** il Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il MEF del Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche del 24.06.2021 che assegna al Comune di Atripalda per TARI 2021 l'importo di 143.670,06;

**RILEVATO**, altresì, che a seguito delle domande pervenute sulla base dei criteri fissati nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2021, sono stati utilizzati Euro 26.012,59;

**RITENUTO**, quindi, di confermare le agevolazioni per le utenze non domestiche non utilizzate per il 2021 anche per il 2022, rideterminando parzialmente i criteri di accesso all'agevolazione tariffaria con una più semplice modalità attuativa prevedendo una riduzione della quota fissa e variabile della tari in relazione anche alla categoria tariffaria di appartenenza;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, come individuate nella deliberazione ARERA 158/2020 (in precedenza richiamata) – Allegato A ed ai successivi DPCM del 2021 anche per il 2022;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITO**, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

*Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:*

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (*Conss. Spagnuolo Paolo, Mazzariello, Landi e Scioscia*) astenuti n. 0 su n. 16 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022 come validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) che segue in allegato A);
3. **DI PRENDERE ATTO** della relazione di accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che segue in allegato B);
4. **DI DARE ATTO** che il PEF 2022 ammonta ad € 2.334.842,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021;
5. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto la cui articolazione viene determinata sull'importo di € 2.301.774,00;
6. **DI PRENDERE ATTO** del fabbisogno standard per il Comune di Atripalda che segue in allegato D);
7. **DI PREVEDERE**, a norma dell'art. 26 del regolamento TARI, comma 7 per il solo 2022 un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea e/o con restrizioni nell'esercizio delle attività dai provvedimenti emanati dal Governo e/o dalla Regione;
8. **DI STABILIRE** che la riduzione sia concessa su domanda dell'interessato, mediante apposito modello predisposto dall'ufficio tributi **entro e non oltre il 31.05.2022** ritenendo, comunque, valide le domande

già pervenute entro il 30.10.2021, senza necessità di ulteriore presentazione per il 2022, mentre le riduzioni alle categorie tariffarie maggiormente interessate dalle restrizioni inserite ed indicate nella lettera a) del successivo punto 9 vengono applicate d'ufficio a ciascuna utenza;

9. **DI STABILIRE** che, in applicazione del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 30/03/2021, verranno applicate, salvo quanto disposto al successivo punto 11, le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

9.1. quota variabile e fissa (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2022) ridotta nella misura del 50% per i codici Ateco individuati nell'Allegato A Tabella 1b e Tabella 2 n. 13-18-22-23-24-27 della deliberazione ARERA 158/20 nonché presenti nelle seguenti categorie tariffarie: 2.1 - 2.17-2.22 - 2.23-2.24 ;

9.2. quota variabile e fissa (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2022) ridotta nella misura del 30% per i codici ATECO individuati nell'Allegato A Tabella 1a n.13 Tabella 2 n. 7-8 della deliberazione ARERA158/20

9.3. quota variabile e fissa (sulla base dei coefficienti kc e kd approvati per il 2022) ridotta nella misura del 20% per i codici ATECO individuati nell'Allegato A Tabella 1a n.6 e Tabella 2 n. 11 (non consentiti) della deliberazione ARERA 158/20, nonché le attività con i codici ATECO previsti dal D.P.C.M del 14/01/2021 e 2/03/2021 (senza distinzione di fascia), ed anche non individuati in questo e nei punti precedenti, che hanno avuto restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

9.4. Le riduzioni, di cui innanzi, sono applicate sul dovuto della TARI o anche tramite la compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

10. **DI DARE ATTO** che

10.1. l'Art. 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021) del D.L. 4/22 (sostegni ter) autorizza i Comuni a prevedere specifiche riduzioni TARI per le utenze non domestiche oggetto di chiusure o restrizioni in conseguenza dell'emergenza sanitaria anche nel 2022 finanziabili con le risorse avanzate al 31 dicembre 2021;

10.2. gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata chiusa, sospesa/ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo Nazionale/Regionale per un importo complessivo residuo pari ad € 117.657,47 trovano copertura nei trasferimenti di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n.73, Art. 6 richiamato in premessa, specificando che, all'esito delle richieste pervenute, ove l'importo complessivo trasferito risulti insufficiente alla copertura del costo delle agevolazioni, la riduzione in proporzione, per ciascuna categoria di cui al punto 9, sia rimodulata fino alla concorrenza della somma effettivamente trasferita previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI ed ove le risorse innanzi indicate non dovessero essere riconosciute in sede di rendicontazione Covid 19, di emettere specifico elenco suppletivo relativo all'annualità 2022 consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ed in ossequio a quanto espressamente previsto dall'Art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

10.3. in caso di cumulo di agevolazioni previste dal precedente punto 9 trova applicazione l'Art. 26 c.11 secondo periodo: *"In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto."*

10.4. lo stanziamento di bilancio, come previsto dall'Art. 26 del Regolamento TARI complessivamente per le agevolazioni in esso previste, è fissato per l'anno 2022 in Euro 15.000,00;

10.5. La Tariffa prevista dall'Art. 21 del "Regolamento TARI è aumentata del 50%;

10.6. La riduzione prevista dall'Art. 23 del "Regolamento TARI" comma 1 è fissata per il 2022 al 10%;

11. **DI FISSARE** ai sensi dell' Art. 26 c.5 "Regolamento TARI" il limite ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) massimo per usufruire dell'esenzione totale ai sensi dell'Art. 26, comma 1 lettera a) in Euro 1.000,00 come risultante dall'attestazione dell'INPS;

12. **DI STABILIRE** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, Art. 33 comma 1 pari a n. 4, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno verranno così modificate per l'anno 2022:

- o rata n. 1 pari al 25% della TARI dovuta, o saldo con scadenza al 30.07.2022;
- o rata n. 2 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 31/08/2022;
- o rata n. 3 pari al 25% della TARI dovuta, con scadenza al 31/10/2022;

o rata n. 4 / rata a conguaglio, con scadenza al 01/12/2022.

13. **DI DARE ATTO** le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013;
14. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

#### **LO STESSO CONSIGLIO**

**Rilevata** l'urgenza.

**Con voti** favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (*Conss. Spagnuolo Paolo, Landi, Picariello e Scioscia*) contrari n. 0 su n. 16 consiglieri presenti e votanti.

#### **DELIBERA**

**Di rendere** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

#### Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 13-05-2022

Dal Municipio, li 13-05-2022

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

#### ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 13-05-2022

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 13-05-2022

Il Segretario Generale  
Dott. Beniamino Iorio

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Atripalda			Ambito tariffario: Comune di Atripalda			Ambito tariffario: Comune di Atripalda			Ambito tariffario: Comune di Atripalda		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	401.099	-	401.099	400.698	-	400.698	400.698	-	400.698	400.698	-	400.698
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	338.798	-	338.798	338.460	-	338.460	338.460	-	338.460	338.460	-	338.460
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	328.809	-	328.809	328.481	-	328.481	328.481	-	328.481	328.481	-	328.481
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	681.782	-	681.782	681.101	-	681.101	681.101	-	681.101	681.101	-	681.101
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TV</sub>	-	12.494	12.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	101.640	-	101.640	101.538	-	101.538	101.538	-	101.538	101.538	-	101.538
Fattore di Sharing b	0	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	45.738	-	45.738	45.692	-	45.692	45.692	-	45.692	45.692	-	45.692
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot IV</sub>	-	226.863	441	-	226.863	441	-	344.758	-	344.758	-	441
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	215.500	-	-	215.500	-	-	-	215.500	-	215.500
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	22.879	3.536	26.415	22.879	3.536	26.415	22.879	3.536	26.415
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.477.887	228.435	1.706.322	1.499.063	219.477	1.718.540	1.381.148	219.036	1.600.205	1.725.927	219.036	1.944.963
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	431.291	-	431.291	430.860	-	430.860	430.860	-	430.860	430.860	-	430.860
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	33.737	33.737	-	33.703	33.703	-	33.703	33.703	-	33.703	33.703
Costi generali di gestione CGG	98.730	-	98.730	98.631	-	98.631	98.631	-	98.631	98.631	-	98.631
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	16.745	16.745	-	16.728	16.728	-	16.728	16.728	-	16.728	16.728
Costi comuni CC	98.730	50.482	149.212	98.631	50.432	149.063	98.631	50.432	149.063	98.631	50.432	149.063
Ammortamenti Amm	18.539	-	18.539	18.539	-	18.539	18.539	-	18.539	18.539	-	18.539
Accantonamenti Acc	-	104.906	104.906	-	104.801	104.801	-	104.801	104.801	-	104.801	104.801
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	104.906	104.906	-	104.801	104.801	-	104.801	104.801	-	104.801	104.801
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	35.850	36.974	72.825	34.471	35.444	69.914	33.117	35.444	68.561	31.764	35.444	67.208
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	54.389	141.880	196.269	53.009	140.245	193.254	51.656	140.245	191.901	50.303	140.245	190.548
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	-	37.736	252	-	37.736	252	-	81.684	-	81.684	-	252
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	2.949	-	-	2.949	-	-	-	2.949	-	2.949
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	8.463	3.027	11.490	8.463	3.027	11.490	8.463	3.027	11.490
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	546.674	195.563	742.237	553.227	196.905	750.132	507.926	196.653	704.579	588.257	196.653	784.910
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.024.561	423.998	2.448.559	2.052.291	416.382	2.468.673	1.889.094	415.689	2.304.784	2.314.183	415.689	2.729.873
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.024.561	423.998	2.448.559	2.052.291	416.382	2.468.673	1.889.094	415.689	2.304.784	2.314.183	415.689	2.729.873
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			63%			63%			63%			63%
Q <sub>o2</sub> ton			4.617,80			4.617,80			4.617,80			4.617,80
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			51,30			49,75			50,56			51,37
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,73			40,73			40,73			40,73
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
Totale γ			-0,35			-0,35			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,65			0,65			0,65			0,65
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
rpl <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,05%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,64%			1,59%			1,59%			1,59%
(1+ρ)			1,0164			1,0159			1,0159			1,0159
ΣT <sub>o</sub>			2.448.559			2.468.673			2.304.784			2.729.873
ΣTV <sub>o-1</sub>			1.620.576			1.627.077			1.651.219			1.600.205
ΣTF <sub>o-1</sub>			676.593			707.766			720.747			704.579
ΣT <sub>o-1</sub>			2.297.169			2.334.842			2.371.966			2.304.784
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0659			1,0573			0,9717			1,1844
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.334.842			2.371.966			2.304.784			2.341.430
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			113.717			96.706			-			388.443



**RELAZIONE ETC  
PER IL COMUNE DI  
"Atripalda"**

*delibera ARERA n.363/2021*

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### Sommario

## Sommario

- 1** Premessa ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
  - 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato . **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 1.5 Altri elementi da segnalare..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- 4** Attività di validazione..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- 5** Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente Errore. Il segnalibro non è definito.
  - 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .. **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.1.3 Coefficiente C116..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.2.1 Componente previsionale CO116..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.2.2 Componente previsionale CQ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.2.3 Componente previsionale COI..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.4.1 Determinazione del fattore b..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
    - 5.4.2 Determinazione del fattore  $\omega$  ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.5 Conguagli ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo .... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.8 Rimodulazione dei conguagli..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - 5.11 Ulteriori detrazioni ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### 1 Premessa

Con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF, trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, è svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per il periodo 2018 -2021) in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con il nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
  - a. coefficiente di recupero di produttività (**Xa**);

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

- b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**);
  - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**);
2. determinare il fattore di sharing (**b**) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
  3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (**wa**);
  4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( **$\gamma 1$** ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( **$\gamma 2$** ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
  5. valorizzare, se possibile, il coefficiente *C116a* che tiene conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
  6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da *art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif"*, approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Atripalda (AV)**, codice ISTAT: 64006, che per quanto si evince dal Decreto Dirigenziale n. 131 del 28.10.2021 della Regione Campania ad oggetto: *"Dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza - anno 2020"* ha un n. di abitanti pari a 10.563 con una produzione totale di rifiuti prodotti pari a 4.617.798 kg di cui differenziati kg 2.888.723, non differenziati kg 1.695.130 e compostaggio domestico 33.945 kg.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Atripalda (AV) è

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

affidato alla società **Irpiniambiente spa**.

Restano in capo all'Ente le attività inerenti la gestione delle tariffe e i rapporti con gli utenti (tipicamente riguardanti l'Ufficio Tributi) e le attività di spazzamento sono gestite da Irpiniambiente spa..

l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio: si rileva che nessun avvicendamento gestionale è previsto nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Al momento l'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti) in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da *art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021*.

### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente ha acquisito agli atti anche la seguente documentazione:

1. dal Comune:
  - a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell'Allegato 2 della determina 2/DRIF/202;
  - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
  - c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
  - d) Delibere di approvazione e PEF anni 2019, 2020 e 2021
  - e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)
2. dal soggetto gestore:
  - a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell'Allegato 2 della determina 2/DRIF/202;
  - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
  - c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
  - d) documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente territorialmente competente non evidenzia ulteriori elementi.

## **4 Attività di validazione**

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

L'Ente territorialmente competente preposto all'attività di validazione, ha svolto l'attività di validazione annuale sulla scorta dei dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

## 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025), della coerenza degli elementi di costo e del valore del totale delle entrate tariffarie massime che nell'Allegato Tool di calcolo vengono indicate con  $\Sigma T_{max a}$  applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente, quindi, verificato il rispetto della metodologia prevista dall'MTR-2 ed, in particolare, per la determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ha assunto i criteri determinati nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif", approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021), individua i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

#### ✓ coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ )

$Xa$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020})/q_{2020}$$

con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;

- il Benchmark di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo Comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

**b)** dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:  $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$ ;

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$ ; dove:  $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$ .

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento.

### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

*gestionale)*

**QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

**PGa** è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i coefficienti **QLa** e **PGa** sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG <sub>a</sub> )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL <sub>a</sub> )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (**QLa**, **PGa**):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale.

$$PG_a = 0\%$$

$$QL_a = 0\%$$

### 5.1.3 Coefficiente C116

Il **CO116**, **TF**, **aexp**, è di natura previsionale e connesso agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà illustrata al comma 4.6 dell'MTR 2.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C116a entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuisce, allo stesso, un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Nel caso in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il 3%.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C116a tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente C116a sarà attribuito il valore pari allo 0%.

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità:

- $CO_{116,TV,aexp}$  e  $CO_{116,TF,a}$  hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.
- $CQTV,aexp$  e  $CQTF,aexp$  sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.
- $COITV,aexp$  e  $COITF,aexp$ , determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di specifici *target*.

### **5.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l'Ente territorialmente competente indica:

- che la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme analogo a quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$$C116a = 12494$$

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

CQ: 0

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2, per:

- le modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- l'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato i seguenti costi:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento al:

- rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente

riconducibili.

#### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC, sulla scorta delle valutazioni in merito ai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

I predetti fattori rientrano all'interno di range prestabiliti dall'Autorità.

##### 5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., non avendo affidato ancora nessun servizio, il fattore di *sharing b* viene determinato secondo il paragrafo 4, della "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif", approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'EdA Avellino n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

- ✓ **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2022-2025**

##### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega_a$ )** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1,0,4]$ : il valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre il valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Il valore è attribuito (paragrafo 3 predetta Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito n. 9 del 12.02.2022) in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo.

A titolo esemplificativo: verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.); per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ );**

$\gamma_{1,a}$  è valorizzato, nell'intervallo  $[0, -0,4]$  tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo assoluto per i Comuni nei quali si è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori, in termini percentuale, di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale.

A titolo esemplificativo per  $\gamma_{1,a}$  definito nell'intervallo  $[-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo  $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$  in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

$\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è stabilito di assegnare il valore massimo assoluto ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$ . Sarà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per  $\gamma_{1,a}$  definito negli intervalli  $[-0,15 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 70\%: \gamma_{2,a} = 0$$

$$\text{Percentuale riciclo } 50\% \leq X < 70\%: \gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3.$$

Nel caso del Comune di Atripalda la percentuale di raccolta differenziata è pari al 63,29% mentre la

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

percentuale di riciclaggio è pari a 51,49%

### **5.5 Conguagli**

Con riferimento a ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio 2022-2025 nell'allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in\_COexp-RC-T) cui si rimanda, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RCtot_{TV,a}$  e  $RCtot_{TF,a}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

### **5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

L'Ente territorialmente competente, preso atto della richiesta della società Irpiniambiente spa nella relazione di propria competenza di adeguamento dei costi previsionali al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, ha provveduto a richiedere ulteriori elementi con PEC prot. 321 del 14.03.2022.

Tanto al fine di effettuare un'analisi delle cause di scostamento riscontrabili con i dati di bilancio e per elaborare, successivamente, un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in tempi certi.

La mancata risposta di Irpiniambiente non ha permesso la verifica della sussistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Alla luce di quanto innanzi non si è provveduto ad effettuare Istanza per il superamento del limite di crescita.

### **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.

### **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

### **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati. Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.

L'Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili nella necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non evidenziando la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, come specificato nel punto 5.6 non ritiene necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita.

### 5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR assegnato per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 anno 2020 € 9.066 ;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie e le eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente sono indicate nell'allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in\_COexp-RC-T) cui si rimanda.

### TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta per il biennio 2022/2023 quanto di seguito descritto:

Composizione tariffaria dopo riclassificazione


	2022	2023
Tariffa variabile	1.627.077	1.651.219
Tariffa fissa	707.766	720.747
	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Tariffa complessiva	2.334.842	2.371.966

Per il biennio successivo (2024/2025) si rimanda al PEF allegato

Il Direttore Generale  
f.to ing. Annarosa Barbati

# *Comune di Atripalda*

*(Provincia di Avellino)*



**Relazione di accompagnamento  
Piano Economico Finanziario  
Gestione rifiuti**

**(Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021)**

# Sommario

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti</b>	
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	
2.2	Altre informazioni rilevanti .....	
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario .....</b>	
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	
3.2.1	Dati di conto economico .....	
3.2.2	Focus sugli altri ricavi .....	
3.2.3	Componenti di costo previsionali .....	
3.2.4	Investimenti .....	
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale .....	
<b>4</b>	<b>Conguagli e detrazioni .....</b>	
4.1	Conguagli .....	
4.2	Detrazioni .....	

## **1 Premessa**

In accordo con quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, il Servizio Ambiente del Comune di Atripalda (AV) in quanto Gestore, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF 2022/2025) tenendo conto dei dati rilevati dal consuntivo 2020.

Si è quindi provveduto alla predisposizione della presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, rispettando lo schema di relazione tipo di cui alla Deliberazione Arera 363/2021.

La presente relazione è quindi predisposta e firmata con la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

Quest'ultima dichiarazione è anch'essa redatta secondo lo schema tipo di cui alla citata Deliberazione Arera.

## **2 Descrizione dei servizi forniti**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Con riferimento al perimetro della gestione e ai servizi forniti, il Comune di Atripalda, fa presente che provvede ad effettuare i seguenti servizi che rientrano nel perimetro gestionale:

- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti, si precisa che è compresa/prevista:
  - l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
  - la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
  - la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
  - l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
  - l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
  
- Tutti gli altri servizi sono affidati alla società Irpinia Ambiente spa.

Si precisa che il gestore svolge attività di gestione del verde pubblico per un importo di € 13.494.

Con riferimento all'erogazione del servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, si precisa quanto segue: il Comune non svolge tale servizio.

Infine, si precisa che a partire dal 2020 non si sono verificate cessazioni e/o acquisizioni di comuni servizi

### **2.2 Altre informazioni rilevanti**

Non esistono al momento procedure in corso né ricorsi pendenti da segnalare. Non risultano, inoltre, sentenze passate in giudicato che possano, a vario titolo, incidere sugli argomenti di che trattasi.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario**

Con riferimento ai servizi forniti e ai dati inseriti nell'Allegato 1, si provvede a illustrare tutti gli aspetti nei paragrafi seguenti.

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si prevedono variazioni del perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti, pertanto non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente *PG* da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (*COI*).

#### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si prevedono variazioni delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività erogate. Al momento, non sono previste misure di adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità rispetto a quelle approvate dall'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi in corso di definizione dall'Autorità).

Di conseguenza, non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente *QL* da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (*CQ* e/o *COI*).

Sorge, invece, l'esigenza di valorizzazione il coefficiente *C116* per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (*CO<sup>exp</sup><sub>116,TV,a</sub>* e *CO<sup>exp</sup><sub>116,TF,a</sub>*). In particolare, a seguito delle richieste di fuoriuscita di alcune utenze non domestiche, si prevede uno scostamento e una mancata entrata per un valore stimato di euro 12.494,00.

Rispetto alle annualità precedenti, non sono previste variazioni nelle scelte adottate e/o previste in relazione alle caratteristiche del servizio.

Con riferimento all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in relazione al territorio oggetto della predisposizione tariffaria, non vi sono informazioni disponibili da fornire.

#### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

In merito alle fonti di finanziamento si precisa che non vi sono fonti derivanti da mezzi di terzi ne tantomeno, sono intervenute modifiche significative rispetto agli anni precedenti. In ottemperanza alle previsioni di cui al comma 654 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27/12/2013, il Comune provvede alla copertura integrale dei costi tramite la tassa rifiuti.

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

#### **3.2.1 Dati di conto economico**

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la

somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore o dai gestori nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

Si premette di non usufruire della deroga di cui al comma 1.11 det. 2/DRIF/2021.

In primo luogo, con riferimento alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti afferenti ad attività (*business*) diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2, non vi sono informazioni rilevanti da dover fornire in merito ai criteri per la disaggregazione dei costi afferenti.

In secondo luogo, si evidenzia che non ci sono elementi che fanno sorgere l'esigenza di effettuare rettifiche previste dall'articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico. Di conseguenza, non vi sono informazioni da fornire in merito ai criteri e/o driver utilizzati per l'allocatione dei dati rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2.

Con riferimento all'allocatione dei costi comuni:

- a. Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate:
- $CARC_a$  (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti);
  - $CGG_a$  (costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura);
  - $CCD_a$  (crediti inesigibili);
  - $CO_{AL,a}$  (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA<sup>3</sup> e/o eventuali oneri locali quali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, oneri per tributari locali, oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente<sup>4</sup>, eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche e/o dei costi di chiusura determinati dall'Ente territorialmente competente).
- b. per l'imputazione dei costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato utilizzato il criterio della tipologia di spesa e alla sua inerenza al servizio prestato. Gli importi sono frutto dell'analisi puntuale dei dati a consuntivo.

In coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1, è stata data separata evidenza delle quote di costo relative all'IVA indetraibile.

Di seguito si riportano i dati relativi ai costi operativi di gestione (CG), definiti e rappresentati come previsto nello schema definito dal MTR, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR –  $COI^{expTV}$
- costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR –  $COI^{expTF}$

Nel dettaglio i costi relativi al servizio gestito direttamente dal Comune in forma di economia diretta sono evidenziati nella tabella sottostante, nella quale si riporta separatamente l'importo dell'iva indetraibile.

*Tabella 1 – Composizione Costi Operativi di Gestione (CG)*

TIPOLOGIA	SIGLA	DESCRIZIONE	CONTENUTO	COSTO	IVA INDETR
CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL	Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni –	0,00	0,00
	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU		0,00	0,00
	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU		0,00	0,00
	AC	Altri Costi	Campagne informative, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	0,00	0,00
CGD = Gestione del ciclo della raccolta differenziata*	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	Componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	0,00	0,00
	CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	0,00	0,00
<b>T O T A L E</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabella 2 – Composizione Costi Comuni (CC)**

TIPOLOGIA	SIGLA	DESCRIZIONE	CONTENUTO	COSTO	IVA INDETR
CC = Costi Comuni	CARC	Costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	Accertamento riscossione, gestione rapporti con gli utenti, gestione banca dati degli utenti e delle utenze.	33.636,00	2.949,00
	COAL	Costi ENTE D'AMBITO		16.695,00	0,00
	CGG	Costi Generali di Gestione		0,00	0,00
<b>T O T A L E</b>				<b>50.331,00</b>	<b>2.949,00</b>

Infine, si evidenzia che per i servizi affidati alla società Irpinia Ambiente spa, questo Ente ha sostenuto un costo per Iva Indetraibile pari a euro 215.500,00. Tale valore è stato correttamente riportato nell'Allegato 1, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune non svolge alcuna attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di *compliance*, quindi, non realizza alcun tipo di ricavo derivante dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (Consorti del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi ( $AR_a$ ).

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per quanto di propria competenza, per il periodo in osservazione 2022-2025, sono previsti costi di natura previsionale e sono state effettuate stime relative alla valorizzazione delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2.

Pertanto, si forniscono informazioni e/o giustificazioni, ai fini della successiva valutazione e

determinazione da parte dell'ETC, in merito:

- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti  $CO^{exp}_{116TVa}$  e  $CO^{exp}_{116TFa}$  maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

In particolare, come già anticipato, nel corso dell'anno 2021, sono giunte alcune richieste da parte delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico. A tal riguardo, si stima di gestire un numero inferiore di utenze per un valore stimato di euro 66.854,00.

Non vi sono, ulteriori informazioni e/o giustificazioni da fornire ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell'ETC, in merito:

- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti  $CQ^{exp}_{116TVa}$  e  $CQ^{exp}_{116TFa}$  dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti  $COI^{exp}_{TV,a}$  e  $COI^{exp}_{TF,a}$  degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

### **3.2.4 Investimenti**

Per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, non vi sono informazioni da fornire in merito:

- Al fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- agli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- agli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

### **3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale**

Con riferimento a ciascun anno del periodo 2022-2025, non sono previste componenti di costo di capitale. Pertanto, non vi sono informazioni da fornire in merito alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, si evidenzia che il valore indicato nell'allegato 1, è stato determinato nel modo seguente:

- nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.

Nel caso specifico, il valore dell'accantonamento al FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità)

indicato nell'allegato 1, pari a euro 104.592,00, è stato ridotto al 16 %, ai sensi dell'art. 16, co. 2, del MTR-2

Non vi sono ulteriori informazioni da fornire in merito:

- alla separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
- all'illustrazione dei criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;
- all'illustrazione delle valutazioni effettuate in merito: alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2;
- alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui all'articolo 15.5 del MTR-2.

## **4 Conguagli e detrazioni**

### **41 Conguagli**

Con riferimento alle annualità 2022-2023, le componenti a conguaglio previste dagli art. 18 e 19 del MTR-2, sono le seguenti:

- Quota residua relativa alle componenti RCU <sub>TV</sub>	€	2.681,00
- Quota recupero componenti residue a conguaglio C.V. (2018-2019)	€	-229.103
- Quota residua relativa alle componenti RCU <sub>TV</sub>	€	1.531,00
- Quota recupero componenti residue a conguaglio C.F. (2018-2019)	€	-39.015

### **42 Detrazioni**

Con riferimento alle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, si precisano tali valori:

- Contributo MIUR (2020)	€	9.065,71
- Recupero da evasione e esenzione reddito (2020)	€	24.002,00
- Contributo MIUR (2021)	€	8.782,00

FONTI CONTABILI 2020 BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE	IMPEGNO da CCC (lordo IVA)	PERCENTUALE TARI (%)	IMPUTAZIONE PEF (lordo IVA)	Tipologia di costo	% IVA	Voce bilancio	GESTIONE	IMPUTAZIONE NETTO IVA	IVA
		stipendi dipendenti impegnati nel servizio TARI	67.435,56 €	30,00	20.230,67 €	carc	0%	b9	Comune	20.230,67 €	- €
190	01.04-1.10.99.99.999	supporto servizio Tari	12.343,00 €	80,00	9.874,40 €	CARC	22%	b7	<b>Comune</b>	8.093,77 €	1.780,63 €
1275	09.03-1.03.02.15.004	appalto soggetto Gestore Unico Irpinambiente	2.370.502,00 €	100,00	2.370.502,00 €	ctr crt csl cts	10%		Gestore	2.155.001,82 €	215.500,18 €
		ammortamenti carrellati art. 229 TUEL - 7 anni 15% CCDa. PEF 2020 ultima rata	10.191,00 €	100,00	10.191,00 €	amm	0%	amm	Comune	10.191,00 €	- €
		trasferimenti miur	- 9.065,71 €	100,00	- 9.065,71 €		0%		Comune	- 9.065,71 €	- €
		recupero evasione ed esenzione reddito	- 24.002,02 €	100,00	- 24.002,02 €	ccd	0%	a1	Comune	- 24.002,02 €	- €
152/7	01.08-1.10.99.99.999	software tari + ufficio riscossioni	2.426,99 €	100,00	2.426,99 €	carc	22%	b7	<b>Comune</b>	1.989,34 €	437,65 €
182/7	01.03-1.03.02.16.002	notifica ingiunzioni + stampa solleciti e avvisi	4.052,80 €	100,00	4.052,80 €	carc	22%	b7	Comune	3.321,97 €	730,83 €
		componente di costo variabile fuoriuscita servizio pubblico	66.854,00 €	100,00	66.854,00 €	CO116,TV	0%		Comune	66.854,00 €	- €
1276	09.02.-1.04.01.02.999	COSTI DI FUNZIONAMENTO Quota Ente d'Ambito	16.694,87 €	100,00	16.694,87 €	COAL	0%	b7	Comune	16.694,87 €	- €





EURO  
CERT

ISO 9001  
REGISTERED

ISO 14001  
REGISTERED

AUDISO  
CERTIFICATION



Comune di  
ATRIPALDA

## **Relazione di Accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022 - 2025**

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

### Indice della relazione

1 Premessa (E).....	
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario .....	
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario .....	
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato .....	
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	
1.5 Altri elementi da segnalare.....	
2 Descrizione dei servizi forniti (G).....	
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	
2.2 Altre informazioni rilevanti.....	
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	
3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	
3.1.2 Dati tecnici e di qualità .....	
3.1.3 Fonti di finanziamento .....	
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	
3.2.1 Dati di conto economico .....	
3.2.2 Focus sugli altri ricavi.....	
3.2.3 Componenti di costo previsionali .....	
3.2.4 Investimenti .....	
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale .....	
4 Attività di validazione (E).....	
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) .....	
5.1.3 Coefficiente C116 .....	
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	
5.2.1 Componente previsionale CO116 .....	
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	
5.2.3 Componente previsionale COI.....	
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing.....	
5.4.1 Determinazione del fattore $b$ .....	
5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$ .....	
5.5 Conguagli .....	
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...	
5.11 Ulteriori detrazioni.....	

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

La società Irpiniambiente gestisce i servizi di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dell'attività di spazzamento e servizi accessori presso il Comune di Atripalda (AV), secondo quanto riportato nel contratto stipulato tra le parti, prot. n. 12402 del 14/11/2019, con durata determinata da quanto previsto dalla L.R. 14/2016 e s.m.i.

- Raccolta e trasporto: La raccolta dei rifiuti urbani avviene prevalentemente con il sistema domiciliare o condominiale, detto anche "porta a porta". In dettaglio, la raccolta della frazione organica (umido) viene effettuata con una frequenza di ritiro di 2 volte a settimana per le utenze domestiche e per le utenze specifiche. La raccolta della carta e cartone, del multimateriale e del vetro avviene 1 volta a settimana per ogni tipologia di rifiuto, mentre, per le utenze specifiche la frequenza degli imballaggi in carta e cartone è 2 volte a settimana. La raccolta della frazione residuale viene eseguita con una frequenza di ritiro pari a 2 volte a settimana.

La raccolta dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti) è espletata con idonei contenitori collocati presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti, quali negozi e farmacie, la frequenza del ritiro è di 1 giorno al mese.

I rifiuti cosiddetti "ingombranti" ed i RAEE sono ritirati da Irpiniambiente S.p.A. presso il domicilio dell'utente, previa prenotazione al call center del gestore, con frequenza pari a 2 giorni al mese.

Lo spazzamento meccanizzato e manuale di strade, piazze, marciapiedi pubblici e/o privati ad uso pubblico è effettuato 7 giorni a settimana, invece, i servizi accessori comprendono la pulizia di un tratto del fiume Sabato nella zona urbana e il taglio periodico stagionale dell'erba in determinate zone del Comune di Atripalda.

Non è previsto il servizio di lavaggio e sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate.

Non è compresa l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate.

Non è compresa l'attività di raccolta e/o gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate da parte degli utenti.

- Gestione tariffe e rapporti con gli utenti: non è prevista l'attività di accertamento e riscossione (attività di bollettazione e invio di avvisi di pagamento), mentre è compresa la gestione del rapporto con gli utenti mediante call-center e la creazione di un'App dedicata, implementata nell'anno 2021.

Vengono effettuate mediaticamente delle campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli utenti, anche per un appropriato conferimento delle varie frazioni differenziate.

- Trattamento e recupero: le frazioni differenziate raccolte vengono inviate agli impianti di trattamento relativi e convenzionati di proprietà di terzi.

- Trattamento e smaltimento: La frazione indifferenziata viene trattata dallo STIR di proprietà della Provincia di Avellino e la parte residuale (FUTS – Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata), prodotta dal trattamento del rifiuto indifferenziato effettuato allo STIR, viene smaltita presso impianti di proprietà di terzi.

## **2.2 Altre informazioni rilevanti**

La società Irpiniambiente S.p.A. non è assoggettata a procedure concorsuali.

Nella conduzione del servizio non si rilevano sentenze passate in giudicato.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario**

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Per il periodo 2022/2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non sono dunque previsti incrementi di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

#### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

Per il periodo 2022/2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale rispetto a quanto erogato nell'anno 2021; non sono dunque previsti incrementi delle caratteristiche del servizio (*QL*), se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Irpiniambiente S.p.A. garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Per quanto riguarda l'indicatore delle impurità relativo alle varie frazioni dei rifiuti differenziati, esso non supera la soglia massima consentita del 20%.

La percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Atripalda relativa all'anno 2020 è stata pari a 62,96%.

#### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

Gli strumenti di finanziamento con particolare riferimento all'acquisto di automezzi e attrezzature ricadono principalmente all'interno dei finanziamenti di natura esterna. In questo caso il reperimento di capitali di terzi si configura attraverso l'adozione dei seguenti strumenti:

- anticipo bancario previa presentazione fattura con apertura linea di fido;
- finanziamento bancario a breve/medio termine;

- dilazione pagamento fornitori;
- leasing finanziario.

In aggiunta alle fonti di finanziamento esterne, il ricorso ad ulteriori strumenti di natura interna è tuttavia consuetudine. Nello specifico, lo strumento maggiormente utilizzato è l'autofinanziamento, ovvero, l'utilizzo di fonti di investimento derivanti da parte degli utili di bilancio degli esercizi precedenti non distribuiti.

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative al periodo 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (2020) come illustrato nei paragrafi seguenti.

In considerazione della numerosità di comuni serviti dalla società Irpiniambiente S.p.A. si ritiene utile precisare che alcuni costi riportati nel prospetto derivano da ripartizioni di poste di bilancio relative a costi riconducibili a tutti gli enti presso i quali la società espleta il proprio servizio. Tuttavia, i driver utilizzati per la suddivisione dei costi generano informazioni riconducibili ai singoli comuni serviti rientrando entro limiti di errori trascurabili.

#### **3.2.1 Dati di conto economico**

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020. Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7-8-9-10-11 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 prot. 363/2021/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue:

#### **Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CRD, CTR, CSL)**

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale e i costi di esercizio e manutenzione automezzi in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune.

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di costo operativo sono le voci di bilancio CEE come previsto dagli artt. 2424 2425 del codice civile in particolare:

B6 (costi per materia di consumo e merci) per euro 101.678


B7 (costi per servizi) per euro 731.620

B8 (costi per godimento di beni di terzi) per euro 101.867


B9 (costi del personale) per euro 1.317.598

B11 (Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per euro 1.888

B14 (oneri diversi di gestione) per euro 19.033



La suddivisione di costo tra i valori di CRD e CRT è stata calcolata in base alla percentuale di raccolta differenziata dello specifico comune nell'anno considerato.



## **Costi generali di gestione (CGG)**

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e relative ai costi generali e al funzionamento dell'azienda nel suo complesso; tali costi sono stati ripartiti utilizzando il driver della fatturazione.

### **3.2.2 Focus sugli altri ricavi**

I ricavi della cessione di materiale proveniente dalla raccolta differenziata, indicati nella voce AR CONAI, che rappresenta un di cui della voce ricavi "A1" del foglio IN BIL GEST20/21, derivano dalla fatturazione delle singole componenti di rifiuto, ovvero plastica, vetro, carta, acciaio, alluminio nei confronti dei Consorzi di filiera, COMIECO (carta), COREVE (vetro), COREPLA (plastica), CIAL (alluminio) e RICREA (metallo).

I vigenti affidamenti prevedono che tali ricavi siano di competenza del gestore.

### **3.2.3 Componenti di costo previsionali**

Tra le componenti di costo di natura previsionale, il gestore rappresenta che nell'anno 2021 si è proceduto a variare il costo provvisorio di conferimento dei rifiuti presso lo Stir di Avellino a causa, principalmente, della mancata disponibilità della discarica di Savignano Irpino che ha comportato il conferimento della FUTS fuori regione e all'estero.

Tale incremento è stato adottato dalla Provincia di Avellino con il provvedimento n. 116 del 15.11.2021 ed ha comportato per i comuni **un incremento di euro 26,61 a tonnellata di rifiuto** conferito presso l'impianto Stir, a partire dall'anno 2021.

**Tale adeguamento dei costi è indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario del gestore.**

### **3.2.4 Investimenti**

Con riferimento al periodo 2022-2025 il gestore provvederà a garantire il mantenimento degli attuali investimenti, mediante sostituzione e/o integrazione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio contrattualizzato.

### **3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale**

Per la determinazione del costo d'uso del capitale sono stati identificati i cespiti che nell'annualità oggetto di rilevazione, ovvero l'anno 2020, sono stati impiegati nello svolgimento dei servizi.

Ogni cespite è stato attribuito pro quota in base al driver della fatturazione che risulta direttamente proporzionale all'effettiva utilizzazione nello svolgimento dei servizi.

Avellino, 2 marzo 2022

Il Direttore Generale  
prof. Armando Masucci  
(firmato digitalmente)

L'Amministratore Unico  
dott. Antonio Russo  
(firmato digitalmente)

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	130.997,47	<b>0,81</b>	1.142,42	<b>0,73</b>	<b>0,600439</b>	<b>94,020178</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	165.518,10	<b>0,94</b>	1.329,96	<b>1,40</b>	<b>0,696806</b>	<b>180,312671</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	121.571,75	<b>1,02</b>	922,97	<b>1,80</b>	<b>0,756109</b>	<b>231,830577</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	103.524,22	<b>1,09</b>	788,39	<b>2,40</b>	<b>0,807999</b>	<b>309,107437</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	24.857,93	<b>1,10</b>	179,39	<b>2,90</b>	<b>0,815411</b>	<b>373,504819</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	6.501,00	<b>1,06</b>	43,00	<b>3,40</b>	<b>0,785760</b>	<b>437,902202</b>

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	8.071,00	0,45	4,10	0,733637	1,850374
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	54.629,58	0,38	3,20	0,619515	1,444194
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	3.563,00	0,70	6,04	1,141213	2,725917
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6.515,00	0,40	3,99	0,652121	1,800730
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.197,00	1,01	8,92	1,646607	4,025693
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	7,50	1,385758	3,384830
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	3.645,00	0,90	7,90	1,467274	3,565356
2 .10	OSPEDALI	130,00	0,86	7,55	1,402061	3,407397
2 .11	UFFICI,AGENZIE	24.602,84	0,90	7,90	1,467274	3,565356
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.681,00	0,63	5,89	1,027091	2,658221
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	41.274,14	0,89	7,50	1,450971	3,384831
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	2.178,00	1,05	8,88	1,711819	4,007640
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	4.092,33	0,56	4,90	0,912970	2,211423
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	2.378,29	1,23	10,49	2,005274	4,734251
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	3.248,00	0,77	6,80	1,255334	3,068914
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	4.678,00	0,91	8,02	1,483577	3,619513
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15.447,00	0,48	4,10	0,782546	1,850374
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1.726,00	5,13	33,50	8,363462	15,118914
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	306,00	3,20	27,60	5,216974	12,456180
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	4.436,00	3,07	27,50	5,005034	12,411049

2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	9.208,00	1,86	13,70	3,032366	6,182959
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	453,00	1,90	13,77	3,097578	6,214551
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	1.079,01	5,30	41,50	8,640613	18,729402
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	60,00	3,35	29,50	5,461520	13,313671

Nel caso in cui, nel corso del 2022, si dovesse applicare una tariffa attualmente non elaborata per assenza di utenze non domestiche, sarà applicata tariffa analoga come da codice ATECO.

## Servizio rifiuti (co.653 I.147/2013)

### ATTENZIONE!

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2018, fare riferimento al simulatore 2019

Per il calcolo del costo STD ai fini del conguaglio 2019, fare riferimento al simulatore 2021

### Seleziona l'anno:

📄 Nota di aggiornamento IFEL

([https://www.fondazioneifel.it/components/com\\_banchedati/assets/costi\\_rifiuti/pdf/2019\\_12\\_23\\_DEF\\_NotaIFEL\\_FSRifiuti.pdf](https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_12_23_DEF_NotaIFEL_FSRifiuti.pdf))

<b>Dati Comune</b>	Comune	<b>ATRIPALDA</b>
	Regione	Campania
	Cluster cui il Comune ha maggior probabilità di appartenere	Cluster 9 - Comuni ad elevata densità abitativa
	Popolazione residente	10968
	Quantità di rifiuti in tonnellate (N)	↻ 4.617,79

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
				<b>A</b>
Costante		130,45		<b>130,45</b>
Cluster	-	45,22	-	<b>45,22</b>
Economie/diseconomie di scala	-	-	-	<b>0,30</b>
Fattori di contesto	-	-	-	<b>99,55</b>
				<b>A*B</b>
<i>Dotazione regionale infrastrutture</i>				
Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	n.	-1,88	1	<b>-1,88</b>
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	7	<b>29,18</b>
Discariche	n.	-2,53	2	<b>-5,06</b>
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	%	1,04	3,80	<b>3,94</b>
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e coincenerimento	%	-0,13	34,63	<b>-4,51</b>
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	%	-0,22	4,12	<b>-0,89</b>
<i>Forma di gestione del servizio</i>				
Presenza di gestione associata	Sì/No	5,82	No ▼	<b>0</b>
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	Sì/No	14,71	Sì ▼	<b>14,71</b>
Presenza dei centri di raccolta	Sì/No	-31,95	No ▼	<b>0</b>
Presenza della raccolta su chiamata	Sì/No	10,49	Sì ▼	<b>10,49</b>
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata nell'anno in corso	%	-	63,04	<b>83,61</b>
Distanza tra il comune e gli impianti	Km	0,18	12,50	<b>2,2</b>
<b>Costo standard unitario (C)</b>				
	€ per ton			<b>407,34</b>
<b>Costo standard complessivo (D=N*C)</b>				
	€			<b>1.880.991,04</b>

